

Art. 45. Requisiti di ammissione – Revisore Scientifico Junior. Può essere ammesso alla compagine associativa l'aspirante Socio che possiede i seguenti requisiti:

- a. Laurea triennale o specialistica in scienze umane;
- b. Laurea magistrale o specialistica in scienze matematiche e fisiche;
- c. Titoli specialistici afferenti ad altre discipline, anche non regolamentate.

In aggiunta al titolo di studio:

a1. Aver prestato servizio come revisore per minimo tre mesi e massimo due anni presso Enti governativi oppure privati.

Il punto a1) può essere derogato qualora il Socio richieda di frequentare il corso per Revisori Scientifici promosso dall'Associazione. Fino al suo superamento, sarà iscritto come "allievo con riserva". Una volta diplomato, la Commissione Operativa può sciogliere la riserva.

Art. 46. Requisiti di ammissione – Revisore Scientifico *Expert*. Fermo restando i requisiti di cui il precedente articolo, sono ammessi nella compagine associativa i Soci che hanno prestato per minimo tre anni continuativi, opera di revisione presso Enti pubblici o privati.

Art. 47. Requisiti di ammissione – Revisore Scientifico *Senior*. Fermo restando i requisiti di cui il precedente articolo, sono ammessi nella compagine associativa i Soci che hanno prestato per minimo cinque anni continuativi, opera di revisione presso Enti pubblici o privati.

Art. 48. Requisiti di ammissione – Divieto di deroghe. Per quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del presente Regolamento, la deroga prevista dall'ultimo comma dell'articolo 45 non trova applicazione in nessun caso. Il requisito per i titoli di expert e senior è assegnato unicamente in presenza dell'anzianità di servizio del Socio.

Art. 49 Rilascio dell'attestato. La Commissione Operativa iscrive la dicitura corretta sull'attestato di qualità e qualificazione dei servizi, avendo cura di iscriverla anche sul Registro Nazionale ANReS per i Revisori Scientifici, al fine di pubblicizzare i requisiti dei Soci.

Art. 50. Ulteriori requisiti valutabili. Stante gli scenari che virtualmente potrebbero venire a crearsi, la Commissione Operativa ha ampi poteri nel valutare i titoli ed iscrivere i Soci, fermo restando i principi generali dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 51. Divieti. I Soci iscritti con riserva e come allievi non possono accedere al conseguimento dell'attestato di qualità e qualificazione dei servizi, ai sensi della L. 4 del 2013.

Art. 52. Specializzazioni. Insieme allo status previsto dagli articoli 45, 46 e 47 è possibile abbinare la specializzazione in cui il Revisore possiede i titoli in una disciplina o scienza particolare. Sono ammesse unicamente le seguenti diciture: a. Revisore Scientifico Junior specializzato in (con l'indicazione della materia); b. Revisore Scientifico Expert specializzato in (con l'indicazione della materia); c. Revisore Scientifico Senior specializzato in (con l'indicazione della materia). Non sono ammesse altre diciture.

Art. 53. Numero delle specializzazioni. Qualora la Commissione Operativa lo ritenga opportuno, può riconoscere due o più specializzazioni purchè il Socio possieda i titoli. Onere della Commissione è la valutazione dei predetti attestati basata sulla rigorosa valutazione del percorso di studi, degli anni di servizio e dell'età del Socio.

Art. 54. Valutazione per il rilascio delle specializzazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, la Commissione Operativa ha i più ampi poteri discrezionali nel riconoscere le specializzazioni, purchè adottati (soprattutto in presenza di casi analoghi) il giusto orientamento improntato all'equità ed all'imparzialità.